

# LEGGE 7 febbraio 1990, n. 19<sup>(1)</sup>

## Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1990, n. 36.

**1.** <sup>(2)</sup>

<sup>(2)</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 59 del Codice penale.

**2.** <sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup> Sostituisce il n. 4 dell'art. 62 del Codice penale.

**3.** <sup>(4)</sup>

<sup>(4)</sup> Sostituisce l'art. 118 del Codice penale.

**4.** <sup>(5)</sup>

<sup>(5)</sup> Sostituisce l'art. 166 del Codice penale.

**5.** <sup>(6)</sup>

<sup>(6)</sup> Aggiunge un comma all'art. 34 del Codice penale.

**6.** <sup>(7)</sup>

<sup>(7)</sup> Sostituisce il secondo comma dell'art. 167 del Codice penale.

**7.** <sup>(8)</sup>

<sup>(8)</sup> Abroga l'ultimo comma dell'art. 175 del Codice penale.

**8.** <sup>(9)</sup>

<sup>(9)</sup> Abroga l'art. 69 del Codice penale militare di pace.

**9. 1.** Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.

**2.** La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto .

**3.** Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo .

**10. 1.** Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni non venga inflitta la destituzione.
4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.
5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.